



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni <u>non</u> rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio	IVA		Deducibilità del costo		
		Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap	
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	IVA detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da IVA	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.</li> </ul>
		Costo unitario superiore a € 50,00	IVA indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza e congruità (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	IVA indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>3</sup>
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	IVA detraibile (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA <sup>1</sup>	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta <sup>2</sup>
		Costo unitario superiore a € 50,00	IVA indetraibile	Operazione esclusa da IVA	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità
Note	1. Sono non rilevanti le cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività, se di costo inferiore a € 50,00, solo in riferimento all'attività propria dell'impresa. Rimane salva, anche per i lavoratori autonomi, la facoltà di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare a IVA la cessione gratuita.					
	2. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e degli interessi passivi.					
	3. Independentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.					

Beni <u>rientranti</u> nell'attività propria						
Destinatario dell'omaggio	IVA		Deducibilità del costo			
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires		Irap	
Clienti/ Fornitori	IVA detraibile <sup>1</sup>	Operazione imponibile IVA Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili <sup>2</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.</li> </ul>	
Dipendenti			Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro		Indeducibilità	

**Note**

- Deducibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza.** Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non dover assoggettare a IVA la cessione gratuita.
- Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008; rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.



## Trattamento fiscale omaggi natalizi (segue)

### Esempio n. 1

### Scritture dell'azienda che omaggia beni rientranti nella propria attività

P C II 1	E A 1 P D 12	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Emissione di autofattura interna ai soli fini fiscali cumulativa degli omaggi del mese</b></li> </ul>									
			31.10								
E A 1 E B 14	P C II 1	Cliente Alfa autofattura <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black;">a</td> <td style="width: 50%;">Diversi</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">a</td> <td>Merci c/vendite</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">a</td> <td>IVA c/vendite</td> </tr> </table>	a	Diversi	a	Merci c/vendite	a	IVA c/vendite		300,00	366,00
		a	Diversi								
a	Merci c/vendite										
a	IVA c/vendite										
<i>Emessa autofattura n. 339 per omaggio di beni rientranti nell'oggetto dell'attività.</i>			66,00								
			31.10								
E A 1 E B 14	P C II 1	Diversi <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black;">a</td> <td style="width: 50%;">Cliente Alfa autofattura</td> </tr> </table>	a	Cliente Alfa autofattura		300,00	366,00				
		a	Cliente Alfa autofattura								
Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite Imposte e tasse dell'eserc. non deducibili fiscalmente <sup>1</sup> <i>Giroconto fattura n. 339.</i>			66,00								
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Emissione di fattura per omaggio con sola rivalsa dell'IVA</b></li> </ul>									
			31.10								
P C II 1	E A 1 P D 12	Cliente (Verdi Luigi) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black;">a</td> <td style="width: 50%;">Diversi</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">a</td> <td>Merci c/vendite</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">a</td> <td>IVA c/vendite</td> </tr> </table>	a	Diversi	a	Merci c/vendite	a	IVA c/vendite		50,00	61,00
		a	Diversi								
a	Merci c/vendite										
a	IVA c/vendite										
<i>Emessa fattura n. 340 per omaggio di beni rientranti nell'oggetto dell'attività con addebito di sola IVA.</i>			11,00								
			31.10								
E A 1	P C II 1	Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite <i>Giroconto fattura n. 340 per omaggio.</i>	a	Cliente (Verdi Luigi)	50,00						
			10.11								
P C IV 3	P C II 1	Cassa contanti <i>Incassata IVA fattura n. 340.</i>	a	Cliente (Verdi Luigi)	11,00						
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Emissione di fattura per omaggio senza la rivalsa dell'IVA</b></li> </ul>									
			31.10								
P C II 1	E A 1 P D 12	Cliente (Verdi Luigi) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black;">a</td> <td style="width: 50%;">Diversi</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">a</td> <td>Merci c/vendite</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">a</td> <td>IVA c/vendite</td> </tr> </table>	a	Diversi	a	Merci c/vendite	a	IVA c/vendite		50,00	61,00
		a	Diversi								
a	Merci c/vendite										
a	IVA c/vendite										
<i>Emessa fattura n. 348 Verdi Luigi S.r.l.</i>			11,00								
			31.10								
E A 1 E B 14	P C II 1	Diversi <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black;">a</td> <td style="width: 50%;">Cliente (Verdi Luigi)</td> </tr> </table>	a	Cliente (Verdi Luigi)		50,00	61,00				
		a	Cliente (Verdi Luigi)								
Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite Imposte e tasse dell'eserc. non deducibili fiscalmente <sup>1</sup> <i>Omaggio su fattura n. 348 Verdi Luigi S.r.l.</i>			11,00								

#### Nota<sup>1</sup>

**L'IVA ha natura di costo per il cedente**, poiché colui che ha ricevuto il bene in omaggio non ha corrisposto l'imposta al cedente stesso; pertanto, dovrà essere inserita nei costi di esercizio, sotto la voce **imposte e tasse d'esercizio non deducibili fiscalmente**, per effetto delle disposizioni dell'art. 99 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, che recita: "Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (IVA), non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento".

**Trattamento fiscale omaggi natalizi (segue)****Esempio n. 2****Scritture dell'azienda che riceve i beni in omaggio**

E B 6 P C II 4-bis	P D 7	<b>• Ricezione della fattura di omaggio con sola rivalsa dell'IVA</b>				
			10.11			
		Diversi	a	Fornitore (Alfa S.n.c.)		61,00
		Merci c/acquisti			50,00	
		IVA c/acquisti			11,00	
		<i>Ricevuta fattura n. 348 Alfa S.n.c. per omaggio con addebito di IVA.</i>				
			10.11			
P D 7	E B 6	Fornitore (Alfa S.n.c.)	a	Abbuoni, sconti e omaggi attivi su acquisti		50,00
		<i>Giroconto per abbuono su fattura n. 348 Alfa S.n.c.</i>				
			10.11			
P D 7	P C IV 3	Fornitore (Alfa S.n.c.)	a	Cassa contanti		11,00
		<i>Pagata IVA fattura n. 340 Alfa S.n.c.</i>				
		<b>• Ricezione della fattura senza rivalsa di IVA</b>				
			31.10			
E B 6 P C II 4-bis	P D 7	Diversi	a	Fornitore (Alfa S.n.c.)		61,00
		Merci c/acquisti			50,00	
		IVA indetraibile			11,00	
		<i>Ricevuta fattura n. 348 Alfa S.n.c.</i>				
			31.10			
E B 6	P C II 4-bis	Merci c/acquisti	a	IVA indetraibile		11,00
		<i>Giroconto IVA non detraibile</i>				
			31.10			
P D 7	E B 6	Fornitore (Alfa S.n.c.)	a	Abbuoni, sconti e omaggi attivi su acquisti		61,00
		<i>Omaggio su fattura n. 348 Alfa S.n.c.</i>				

**Esempio n. 3****Scritture dell'azienda che acquista beni non rientranti nella propria attività, costituenti spese di rappresentanza, destinati alla cessione gratuita**

E B 14 P C II 4-bis	P D 7	<b>• Acquisto di n. 40 cappelli a €15,00 cadauno, più IVA, recanti la stampa della denominazione sociale dell'azienda, da regalare a scopo promozionale</b>				
			31.10			
		Diversi	a	Fornitore (Verdi Luigi)		732,00
		Spese di rappresentanza			600,00	
		IVA c/acquisti			132,00	
		<i>Ricevuta fattura n. 45 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.</i>				
		<b>• Acquisto di n. 30 giubbotti per €65,00 cadauno, più IVA, recanti la stampa della denominazione sociale dell'azienda, da regalare a scopo promozionale</b>				
			31.10			
E B 14 P C II 4-bis	P D 7	Diversi	a	Fornitore (Verdi Luigi)		2.379,00
		Spese di rappresentanza			1.950,00	
		IVA indetraibile			429,00	
		<i>Ricevuta fattura n. 27 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.</i>				
			31.10			
E B 14	P C II 4-bis	Spese di rappresentanza	a	IVA indetraibile		429,00
		<i>Giroconto IVA indetraibile su fattura n. 27 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.</i>				




## Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

**Tavola**

**Percorso guidato alla determinazione dell'obbligo della contabilità di magazzino**





## Portale telematico per l'IVA su servizi di e-commerce (M.O.S.S.)

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un portale WEB, denominato M.O.S.S. (Mini One Stop Shop), per consentire ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi elettronici, di tele-radiodiffusione e di telecomunicazione, alla luce delle nuove regole sulla territorialità introdotte dal D. Lgs. 31.03.2015, n. 42, di assolvere l'IVA nel proprio Paese di residenza, anziché nello Stato Ue di fruizione del servizio, esonerando in tal modo i prestatori dall'obbligo di doversi identificare nei diversi paesi comunitari dove il servizio sarebbe, di fatto, "consumato". Successivamente, con il D.M. 20.04.2015, sono state specificate sia le modalità per versare l'IVA da parte di tutti i soggetti passivi aderenti al MOSS, sia i criteri di ripartizione dell'IVA riscossa e di gestione di eventuali eccedenze di versamento. Inoltre, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23.04.2015, sono stati approvati gli schemi dei dati che i soggetti aderenti al MOSS devono trasmettere in via telematica al Centro Operativo di Venezia dell'Agenzia delle Entrate

<b>RILEVANZA TERRITORIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A partire dal <b>1.01.2015</b> sono stati modificati i criteri di localizzazione, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>di <b>telecomunicazione</b> e di teleradiodiffusione, nonché</li> <li><b>resi tramite mezzi elettronici</b> (commercio elettronico diretto).</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">In favore di soggetti non passivi d'imposta, ossia i privati o i soggetti ad essi assimilati (ad esempio, gli enti non commerciali).</p> <p>Infatti, con decorrenza dalla predetta data, tali prestazioni sono rilevanti ai fini IVA nel Paese nel quale è <b>stabilito il destinatario</b>, o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale.</p>															
<b>REGISTRAZIONE AL M.O.S.S. IN ITALIA</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>Modalità</b></td> <td colspan="2">La procedura di registrazione avviene esclusivamente in via telematica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>Soggetti</b></td> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Possono procedere alla registrazione al "mini sportello unico" italiano:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>i soggetti passivi IVA aventi domicilio o residenza in Italia;</li> <li>soggetti passivi aventi domicilio o residenza al di fuori dell'Unione Europea, ma che dispongono comunque di una stabile organizzazione in Italia;</li> <li>soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione Europea.</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>Stato di identificazione</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>I soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE devono utilizzare obbligatoriamente come Stato membro di identificazione quello in cui hanno la sede principale.</li> <li>I soggetti passivi extra-UE che hanno stabili organizzazioni in più paesi UE, possono scegliere di registrarsi in uno qualsiasi di questi.</li> </ul> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Regime UE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I soggetti extra-UE, che non dispongono di una stabile organizzazione ovvero non siano identificati ai fini IVA in un paese comunitario, possono registrarsi presso qualunque Stato membro dell'Unione, previo rilascio di partita IVA (in formato UExxyyyyz).</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Regime non UE</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>Decorrenza</b></td> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>La registrazione al regime speciale decorre dal 1° giorno del trimestre successivo a quello dell'opzione.</li> <li>Tuttavia, il regolamento comunitario prevede che se la prima prestazione di servizi rientrante in tale regime speciale è effettuata anteriormente alla data di decorrenza del regime speciale, quest'ultimo si applica comunque <b>dalla data in cui è posta in essere la prima fornitura</b>, ma soltanto a condizione che il soggetto passivo abbia informato lo Stato membro di identificazione che adotterà lo stesso <b>entro il giorno 10 del mese successivo</b> a quello della prima fornitura.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Modalità</b>	La procedura di registrazione avviene esclusivamente in via telematica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).		<b>Soggetti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possono procedere alla registrazione al "mini sportello unico" italiano:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>i soggetti passivi IVA aventi domicilio o residenza in Italia;</li> <li>soggetti passivi aventi domicilio o residenza al di fuori dell'Unione Europea, ma che dispongono comunque di una stabile organizzazione in Italia;</li> <li>soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione Europea.</li> </ul> </li> </ul>		<b>Stato di identificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE devono utilizzare obbligatoriamente come Stato membro di identificazione quello in cui hanno la sede principale.</li> <li>I soggetti passivi extra-UE che hanno stabili organizzazioni in più paesi UE, possono scegliere di registrarsi in uno qualsiasi di questi.</li> </ul>	Regime UE		I soggetti extra-UE, che non dispongono di una stabile organizzazione ovvero non siano identificati ai fini IVA in un paese comunitario, possono registrarsi presso qualunque Stato membro dell'Unione, previo rilascio di partita IVA (in formato UExxyyyyz).	Regime non UE	<b>Decorrenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La registrazione al regime speciale decorre dal 1° giorno del trimestre successivo a quello dell'opzione.</li> <li>Tuttavia, il regolamento comunitario prevede che se la prima prestazione di servizi rientrante in tale regime speciale è effettuata anteriormente alla data di decorrenza del regime speciale, quest'ultimo si applica comunque <b>dalla data in cui è posta in essere la prima fornitura</b>, ma soltanto a condizione che il soggetto passivo abbia informato lo Stato membro di identificazione che adotterà lo stesso <b>entro il giorno 10 del mese successivo</b> a quello della prima fornitura.</li> </ul>	
<b>Modalità</b>	La procedura di registrazione avviene esclusivamente in via telematica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).															
<b>Soggetti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possono procedere alla registrazione al "mini sportello unico" italiano:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>i soggetti passivi IVA aventi domicilio o residenza in Italia;</li> <li>soggetti passivi aventi domicilio o residenza al di fuori dell'Unione Europea, ma che dispongono comunque di una stabile organizzazione in Italia;</li> <li>soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione Europea.</li> </ul> </li> </ul>															
<b>Stato di identificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE devono utilizzare obbligatoriamente come Stato membro di identificazione quello in cui hanno la sede principale.</li> <li>I soggetti passivi extra-UE che hanno stabili organizzazioni in più paesi UE, possono scegliere di registrarsi in uno qualsiasi di questi.</li> </ul>	Regime UE														
	I soggetti extra-UE, che non dispongono di una stabile organizzazione ovvero non siano identificati ai fini IVA in un paese comunitario, possono registrarsi presso qualunque Stato membro dell'Unione, previo rilascio di partita IVA (in formato UExxyyyyz).	Regime non UE														
<b>Decorrenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La registrazione al regime speciale decorre dal 1° giorno del trimestre successivo a quello dell'opzione.</li> <li>Tuttavia, il regolamento comunitario prevede che se la prima prestazione di servizi rientrante in tale regime speciale è effettuata anteriormente alla data di decorrenza del regime speciale, quest'ultimo si applica comunque <b>dalla data in cui è posta in essere la prima fornitura</b>, ma soltanto a condizione che il soggetto passivo abbia informato lo Stato membro di identificazione che adotterà lo stesso <b>entro il giorno 10 del mese successivo</b> a quello della prima fornitura.</li> </ul>															
<b>DICHIARAZIONE IVA</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>Soggetti</b></td> <td>La dichiarazione è presentata dagli operatori registrati al Moss in Italia, nazionali ed extra UE con stabile organizzazione in regime UE e dagli operatori extra UE registrati al regime Non UE.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>Modalità</b></td> <td>La dichiarazione IVA Moss è inviata all'Agenzia attraverso il Portale Moss.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>Termine</b></td> <td>La <b>dichiarazione ha cadenza trimestrale</b> e deve essere presentata <b>entro 20 giorni dalla fine del trimestre</b> al quale si riferisce, anche in mancanza di operazioni (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo).</td> </tr> </table>	<b>Soggetti</b>	La dichiarazione è presentata dagli operatori registrati al Moss in Italia, nazionali ed extra UE con stabile organizzazione in regime UE e dagli operatori extra UE registrati al regime Non UE.	<b>Modalità</b>	La dichiarazione IVA Moss è inviata all'Agenzia attraverso il Portale Moss.	<b>Termine</b>	La <b>dichiarazione ha cadenza trimestrale</b> e deve essere presentata <b>entro 20 giorni dalla fine del trimestre</b> al quale si riferisce, anche in mancanza di operazioni (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo).									
<b>Soggetti</b>	La dichiarazione è presentata dagli operatori registrati al Moss in Italia, nazionali ed extra UE con stabile organizzazione in regime UE e dagli operatori extra UE registrati al regime Non UE.															
<b>Modalità</b>	La dichiarazione IVA Moss è inviata all'Agenzia attraverso il Portale Moss.															
<b>Termine</b>	La <b>dichiarazione ha cadenza trimestrale</b> e deve essere presentata <b>entro 20 giorni dalla fine del trimestre</b> al quale si riferisce, anche in mancanza di operazioni (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo).															
<b>PAGAMENTO DELL'IVA</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>Termine</b></td> <td>Il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>Modalità</b></td> <td> <p>Per gli operatori in Regime UE, il versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, intestato all'operatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per gli operatori in regime non UE, il versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d'Italia.</li> <li>Sul Portale Moss sono disponibili i dati bancari relativi a tale conto.</li> </ul> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Tale modalità è prevista anche per gli operatori in regime UE che non dispongono di un conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate.</p> </td> </tr> </table>	<b>Termine</b>	Il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione.	<b>Modalità</b>	<p>Per gli operatori in Regime UE, il versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, intestato all'operatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per gli operatori in regime non UE, il versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d'Italia.</li> <li>Sul Portale Moss sono disponibili i dati bancari relativi a tale conto.</li> </ul> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Tale modalità è prevista anche per gli operatori in regime UE che non dispongono di un conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate.</p>											
<b>Termine</b>	Il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione.															
<b>Modalità</b>	<p>Per gli operatori in Regime UE, il versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, intestato all'operatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per gli operatori in regime non UE, il versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d'Italia.</li> <li>Sul Portale Moss sono disponibili i dati bancari relativi a tale conto.</li> </ul> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Tale modalità è prevista anche per gli operatori in regime UE che non dispongono di un conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate.</p>															



FATTURA EMESSA DA OPERATORE EXTRA-UE A PRIVATO ITALIANO